



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato *ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **5975/2025** promossa da:

Parte_1 C.F. **P.IVA_1**), con il patrocinio dell'avv. CONICELLA MARIA ELENA e dell'avv. DI CARLO TERESA, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 15 BOLOGNA presso il difensore avv. CONICELLA MARIA ELENA

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. **P.IVA_2**),

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – CONTRATTO DI SUBAPPALTO – INADEMPIMENTO – CLAUSOLA PENALE.

CONCLUSIONI

Parte attrice:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:

IN VIA PRINCIPALE

1. Revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 2164/2025 del 20 ottobre 2025 (R.G. 4813/2025), per assenza di prova scritta del credito azionato, nonché per insussistenza del credito medesimo in fatto e in diritto.

IN VIA RICONVENZIONALE

*2. Accertare il grave inadempimento della **Controparte_1** degli obblighi derivanti dal contratto di subappalto del 27 maggio 2025 e la legittima risoluzione del medesimo da parte di **Pt_1** e, per l'effetto, condannare la **Controparte_1** al pagamento delle penali contrattuali ed al risarcimento*

dei danni da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo.

IN OGNI CASO 3.- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, CPA ed IVA come per legge. Con ampia riserva di articolare istanze istruttorie e produrre nuovi documenti nel già assegnato termine di cui all'art. 171 ter c.p.c.”.

“Per le ragioni esposte, la parte opponente confida che l'Ill.mo Giudice, all'esito della valutazione decisoria, voglia:

applicare le clausole penali nella misura integrale richiesta, atteso che le stesse non presentano carattere di eccessività manifesta;

in subordine, ove ritenuto di procedere ad una riduzione ex art. 1384 c.c., contenere l'eventuale riduzione nei limiti strettamente necessari, avuto riguardo al grave inadempimento della convenuta ed al danno patito dalla società attrice;

accogliere la domanda risarcitoria per il danno ulteriore nelle misure di cui agli atti di causa.

*La parte opponente **Parte_1** si rimette, per il resto, alle conclusioni già rassegnate negli atti di causa, che qui intende integralmente richiamate”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2164/2025, emesso dal Tribunale di Modena in data 20 ottobre 2025, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 17.910,21, oltre interessi e spese, in favore di **Controparte_1**

La pretesa monitoria traeva origine dalla fattura n. 8 del 29 agosto 2025, emessa dalla **CP_1** [...] per il corrispettivo di lavori eseguiti in forza del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 27 maggio 2025, avente ad oggetto la fornitura di manodopera per la ristrutturazione delle superfici esterne dei sili B1, B2, B3, B4, B5 e B6 presso lo stabilimento Omya S.p.A. di Avenza (MS), per un corrispettivo a corpo di € 60.000,00.

L'opponente eccepiva il grave inadempimento della subappaltatrice, consistito nell'abbandono ingiustificato del cantiere, nel mancato completamento delle opere entro il termine essenziale del 30 agosto 2025 fissato dall'art. 17 del contratto, e nell'omessa trasmissione della documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva del personale.

Deduceva di aver conseguentemente risolto il contratto in danno della subappaltatrice con PEC del 25 settembre 2025 e spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento delle penali contrattuali (€ 17.000 complessivi) e per il risarcimento dei danni subiti (maggiori costi di completamento, spese di pulizia cantiere, adeguamento ponteggi, materiale abbandonato, rettifiche ritenute a garanzia, per un totale di € 27.653,90), quantificando la domanda riconvenzionale in complessivi

€ 44.653,90.

Controparte_1 regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 31 gennaio 2026.

Con provvedimento del 28 aprile 2026, il Giudice Istruttore, ritenute le prove orali superflue alla luce della documentazione prodotta, sollevava d'ufficio, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., la questione dell'eventuale eccessività delle penali, avuto riguardo alla pluralità delle stesse, commisurate al valore complessivo del contratto, e alla contestuale richiesta di risarcimento del danno ulteriore. La parte opponente depositava memoria autorizzata insistendo per l'integrale applicazione delle penali.

All'udienza del 30 giugno 2026, la parte opponente precisava le conclusioni riportandosi ai propri atti e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies u.c. c.p.c.

§§§§

1. Sulla revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto — attore in senso sostanziale — è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi del proprio credito. L'opponente — convenuto in senso sostanziale — deve allegare i fatti modificativi o estintivi e provarli.

Tuttavia, quando l'opponente esercita l'eccezione di inadempimento, i ruoli probatori si invertono: il debitore eccipiente si limita ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore che agisce deve dimostrare il proprio esatto adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.

È questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533 del 2001.

Nel caso in esame, *Parte_1* a specificamente allegato il grave inadempimento di *CP_1* [...] deducendo l'abbandono del cantiere, il mancato completamento delle opere entro il termine essenziale del 30 agosto 2025 e la sistematica omissione della documentazione contributiva (DURC) e retributiva del personale, documentando tali circostanze mediante le PEC di contestazione dell'8 e del 10 settembre 2025, la comunicazione di risoluzione del 25 settembre 2025, le segnalazioni della committente Omya S.p.A. e della direzione lavori, nonché le reiterate richieste di documentazione rimaste inevase.

Controparte_1 rimasta contumace, non ha provato il proprio esatto adempimento né alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito vantato. La sola fattura prodotta a corredo del

ricorso monitorio, in assenza di costituzione in giudizio e di prova dell'adempimento, è del tutto insufficiente a sorreggere la pretesa creditoria. Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato per insussistenza del credito azionato.

2. Sulla domanda riconvenzionale.

La domanda riconvenzionale spiegata da *Parte_1* erita solo parziale accoglimento.

2.1. L'art. 17 del contratto di subappalto qualifica espressamente il termine del 30 agosto 2025 come «termine essenziale per l'ultimazione dei lavori».

Alla scadenza di un termine essenziale, ai sensi dell'art. 1457, comma 2, c.c., il contratto si risolve di diritto se la parte nel cui interesse il termine è stato fissato non comunica entro tre giorni di volere ugualmente la prestazione. Nel caso di specie, *Parte_1* non ha mai manifestato la volontà di esigere l'adempimento tardivo; al contrario, ha tempestivamente contestato le inadempienze della subappaltatrice con le PEC dell'8 e del 10 settembre 2025 e ha successivamente formalizzato la risoluzione del contratto.

Ne consegue che, legittimamente risoltosi il contratto di diritto alla scadenza del termine essenziale, *Controparte_1* non era più tenuta — né avrebbe potuto — adempiere a un contratto ormai sciolto. La penale per ritardo, che presuppone la persistente possibilità e doverosità della prestazione (tanto da «concorrere» con l'adempimento tardivo ai sensi dell'art. 1383 c.c.), non è configurabile in relazione a un periodo successivo alla risoluzione del vincolo contrattuale. La penale ex art. 17 per il periodo 1°-19 settembre 2025 non è pertanto dovuta.

2.2. L'art. 15 del contratto prevede inoltre due distinte penali: una per assenza ingiustificata del personale (€ 300 per uomo/giorno) e una per assenza notificata dalla Committenza (€ 500 per segnalazione). Ritiene il Tribunale che la penale per assenza notificata dalla Committenza sia sostanzialmente ricompresa nella penale per assenza ingiustificata del personale. Entrambe le previsioni sanzionano infatti il medesimo fatto storico: la mancata presenza delle maestranze in cantiere. Le segnalazioni della Committenza costituiscono il mezzo di prova dell'assenza, non un autonomo e ulteriore inadempimento che giustifichi una sanzione aggiuntiva. Diversamente opinando, si consentirebbe una duplicazione della penale sull'identico comportamento, in violazione del principio di proporzionalità che governa la materia.

Resta pertanto dovuta la sola penale per assenza ingiustificata del personale, nella misura di € 6.000 (€ 300 × 5 giorni × 4 operai). Tale importo, corrispondente a un decimo del valore complessivo del contratto (€ 60.000), appare proporzionato e giustificato, anche alla luce dell'interesse creditorio

all'esatto adempimento.

Va osservato, peraltro, che *Parte_1* a provveduto in tempi contenuti alla sostituzione del subappaltatore mediante la stipula di un nuovo contratto con *Controparte_2* in data 12 settembre 2025, circostanza che dimostra come l'inadempimento della convenuta non abbia determinato una paralisi irreversibile dell'attività di cantiere né un pregiudizio di entità tale da giustificare un importo superiore.

2.3. La domanda di risarcimento del danno ulteriore non può trovare accoglimento.

Quanto ai maggiori costi di completamento (€ 23.500), *Parte_1* on ha fornito la prova di aver effettivamente sostenuto l'esborso: non sono state prodotte le quietanze di pagamento del nuovo subappaltatore né alcun documento contabile attestante l'avvenuto pagamento della differenza tra il corrispettivo del nuovo contratto (€ 48.500) ed il residuo contrattuale con *CP_1* (€ 25.000). L'onere probatorio del danno, in sede di domanda riconvenzionale risarcitoria, grava integralmente sull'attrice, che non vi ha assolto.

Va ulteriormente osservato – con effetto dirimente - che *Parte_1* non ha neppure dimostrato di aver condotto un'indagine di mercato o di aver interpellato diversi operatori economici al fine di contenere gli eventuali maggiori costi, reperendo un'offerta in linea con il prezzo del precedente subappalto. Tale condotta era imposta dai generali doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e nella gestione delle conseguenze dell'altrui inadempimento (art. 1227 c.c.). L'omissione di ogni iniziativa in tal senso preclude il riconoscimento della voce di danno in esame.

Analogo difetto probatorio inficia le ulteriori voci di spesa (€ 4.153,90 per pulizia cantiere, adeguamento ponteggi, materiale abbandonato e rettifica ritenute a garanzia), a sostegno delle quali non sono state prodotte fatture, ricevute, bonifici o altra documentazione contabile idonea a comprovare l'effettività e l'entità degli esborsi.

Trattasi, peraltro, di fatti che per loro natura richiedono la prova documentale, non essendo dimostrabili mediante testimonianza, sicché nessun rilievo potrebbe assumere l'istanza istruttoria orale sul punto articolata dall'opponente.

3. Sulle spese di lite.

La soccombenza della convenuta opposta che ha agito, in via monitoria, per un credito rivelatosi insussistente ed è rimasta contumace nel giudizio di opposizione, ne impone la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di *Parte_1*

Tenuto conto dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 e ss modd. (DM 147/2022) e della natura documentale della causa, il compenso viene liquidato nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei valori minimi per la fase istruttoria e decisoria, tenuto conto del valore della causa, della sua media complessità e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 5975/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 2164/2025, emesso dal Tribunale di Modena in data 20 ottobre 2025 (R.G. 4813/2025);
- accerta il grave inadempimento della *Controparte_1* degli obblighi derivanti dal contratto di subappalto del 27 maggio 2025 e la legittima risoluzione del medesimo da parte di *Pt_1* e, per l'effetto,
- condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di € 6.000,00 per le ragioni indicate in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna *Controparte_1* a rifondere ad *Parte_1* le spese di lite, che liquida in complessivi € 3651 per compensi ed anticipazioni, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Sentenza resa ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.

Modena, 7 luglio 2026

Il Giudice

Alessandro Bagnoli